

Professionisti e bonus casa: plusvalenze non tassabili

Crediti. Il differenziale generato dalle operazioni di cessione non rientra in nessuna categoria del Tuir ma solo se non c'è prestazione professionale

**Giorgio Gavelli
Giuseppe Latour**

Il plusvalore generato nelle operazioni di acquisto di crediti fiscali da parte di professionisti non è tassata. Purché, però, i professionisti non abbiano partecipato ad attività riconducibili alla formazione dei crediti. L'importante conclusione arriva con l'interpello n. 472/2023, pubblicato ieri dall'agenzia delle Entrate, nel quale viene analizzato il trattamento fiscale dei differenziali lucrati in caso di acquisto di bonus edilizi. Un interpello che riprende, nella sostanza, la risposta n. 956-335/2023 della direzione regionale del Veneto.

Il caso riguarda uno studio associato di commercialisti, con la forma giuridica di associazione professionale, che intende acquistare crediti di imposta derivati da operazioni di ristrutturazione edilizia. Questi crediti - dettaglio centrale - non derivano da prestazioni professionali dello studio. In questo contesto, l'interpello si interroga sulla qualificazione fiscale del differenziale positivo che nasce dal pagamento di un corrispettivo inferiore al valore nominale dei crediti.

Questo provento è, in sostanza, pari alla differenza positiva tra il valore nominale del credito di imposta acquisito e il corrispettivo pagato dallo studio associato, che - specifica l'interpello - «si considera incassato al momento dell'effettivo utilizzo in compensazione con le im-

poste e contributi dovuti».

Partendo dalla conclusione, l'Agenzia nella sua risposta spiega che, «in assenza di una espressa previsione normativa, volta ad attribuire rilevanza reddituale all'eventuale differenziale positivo tra l'importo nominale del credito e il prezzo di acquisto dello stesso, e stante la non riconducibilità di tale differenziale in una delle categorie reddituali previste dal Tuir, si ritiene» che questo acquisto non generi, in linea di principio, reddito imponibile per lo studio associato.

Il motivo, in sostanza, è che manca una disciplina specifica con riferimento a questo differenziale positivo. Quindi, questo provento non rientra in alcuna delle categorie reddituali previste dal Tuir. Per arrivare a questa conclusione, l'interpello passa in rassegna in maniera molto analitica i redditi di capitale, i redditi di lavoro autonomo e i redditi diversi. Escludendo in tutti i casi

che il plusvalore possa rientrare, per le sue caratteristiche, in una di queste categorie.

Attenzione però. La non imponibilità vale nella misura in cui il credito oggetto di cessione non derivi da prestazioni professionali riconducibili in qualche modo allo studio e agli associati: diversamente, non solo lo sconto in fattura ma anche l'acquisto del credito derivante da una fattura emessa a un proprio cliente sembrerebbe originare un differenziale imponibile.

L'interpello, su questo punto, spiega che «come chiarito con la circolare n. 23/E del 23 giugno 2023, infatti, per i crediti acquisiti in relazione a prestazioni professionali (ad esempio applicando il cd. sconto in fattura) rese nei confronti di committenti che hanno esercitato l'opzione ivi disciplinata», il differenziale positivo costituisce un provento «percepito nell'esercizio dell'attività professionale e, pertanto, assoggettato a tassazione».

In quest'ultimo caso, se il credito viene ceduto ad una banca, per l'Agenzia il differenziale negativo emergente dalla vendita costituisce un costo deducibile per il professionista. Diversamente, nel caso prospettato dall'interpello, alla non imponibilità del provento dovrebbe derivare la non deducibilità dell'onere finanziario subito in sede di monetizzazione del credito.



Il provento si considera incassato al momento dell'effettivo utilizzo in compensazione con le imposte